

Cass. pen. Sez. VI, (ud. 24-11-2004) 04-02-2005, n. 4146

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROMANO Francesco Presidente

Dott. AMBROSINI Giangiulio Consigliere

Dott. DERIU Luciano Consigliere

Dott. GRAMENDOLA Francesco P. rel. Consigliere

Dott. CORTESE Arturo Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

(omissis) avverso l'ordinanza 6/4/04 Tribunale di Milano;

Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;

Udita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;

Udito il P.G. in persona del Dott. Anna Maria De Sandro che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Osserva in:

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ordinanza in data 6/4/04 il Tribunale di Milano, adito dalla indagata (omissis) in sede di riesame dell'ordinanza in data 22/3/04, con la quale il G.I.P. aveva disposto la custodia in carcere nei suoi confronti per i delitti di concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione ex artt. 110-630 c.p. e di concorso in tentativo di riduzione in schiavitù ex artt. 110-56-600 co. 2^a e 3^a c.p. in danno di una minorenni della stessa nazionalità nigeriana, confermava il provvedimento impositivo.

In motivazione il tribunale concordava con il G.I.P. nella valutazione della gravità del quadro indiziario delineatosi a carico della predetta e del quadro cautelare, ed escludeva che l'omessa traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare, seguita all'udienza di convalida, nella lingua madre dell'indagata costituisse una nullità assoluta, tale da invalidare irrimediabilmente il titolo.

Riteneva il collegio di dissentire dall'orientamento espresso al riguardo dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, osservando che la nullità è un predicato dell'atto, e che nel vigente modello processuale non esistono ipotesi di "nullità sopravvenuta", nè esse possono essere sussumibili nelle categorie di cui all'art. 178 c.p.p. tutte riferibili a nullità genetiche.

Ricorre avverso tale decisione l'indagato personalmente per rinnovare l'eccezione di nullità dell'ordinanza impositiva, richiamando le stesse argomentazioni, contenute nella menzionata sentenza 24/9/03- 9/2/04 delle Sezioni Unite.

Il ricorso non ha fondamento e va pertanto rigettato.

A dirimere il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità in tema di nullità dell'ordinanza cautelare per violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p., determinata dall'omessa traduzione di essa nella lingua dell'indagata alloglotta, sono intervenute, com'è noto le Sezioni Unite, le quali hanno affermato il principio che, qualora sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero, del quale si ignori che non è in grado di comprendere la lingua italiana, non è dovuta la immediata traduzione dell'ordinanza che la dispone, e il diritto alla conoscenza del relativo contenuto è soddisfatto, una volta eseguito il provvedimento, o dalla traduzione della lingua a lui nota (anche in applicazione dell'art. 94/1 bis disp. att. c.p.p.), ovvero dalla nomina, in sede di interrogatorio di garanzia, di un interprete, che traduca le contestazioni mossegli, rendendolo edotto delle ragioni, che hanno determinato l'emissione del provvedimento nei suoi confronti. Nel caso sottoposto al loro esame, le S.U. hanno precisato che, qualora non sia stata portata a conoscenza dello straniero, in una lingua a lui nota, l'ordinanza cautelare, quest'ultima è viziata da nullità a regime c.d. intermedio solo quando risulti inequivocabilmente, dagli atti in possesso del giudice al momento della sua adozione, che lo straniero non era in grado di comprendere la lingua italiana (S.U. 24/9/03-9/2/04 n. 5052 CED 226717). Ma ciò non si è verificato nel caso in esame, in quanto se è vero che l'ordinanza genetica, che pur conteneva in calce l'ordine di traduzione integrale nella lingua madre dell'indagata, non è stata notificata a costei già tradotta, è anche vero che le esigenze di tutela della predetta, sotto il profilo della necessità che essa conosca compiutamente le ragioni, per le quali venne emesso il provvedimento cautelare, sono state ugualmente garantite dalla presenza dell'interprete in sede di interrogatorio di convalida dell'arresto, dal dovere del direttore del carcere alla traduzione dell'atto, ai sensi della norma citata ex art. 94/1 bis disp. att., nonchè dalla compiuta traduzione dell'ordinanza in sede di udienza camerale davanti al Tribunale del Riesame.

Può quindi dirsi che nella fattispecie la nullità si è sanata ex art. 183 lett. a) seconda ipotesi c.p.p., avendo l'atto comunque raggiunto il suo effetto.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Provvedere la cancelleria agli adempimenti previsti dall'art. 94- 1/ter disp att. c.p.p..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2004.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2005